

Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa del Consigliere Cesetti**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Signori Consiglieri,

la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione prevedendo, tra i suoi principi fondamentali, all'articolo 9 "la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni" e disponendo all'articolo 41, del Titolo III "Rapporti economici", che "L'iniziativa economica privata è libera", ma "Non può svolgersi... in modo da recare danno ...all'ambiente."

Sempre tra i principi fondamentali inserisce l'obbligo per la legge di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

In particolare, il nuovo comma 3 dell'articolo 9 Cost. detta un criterio generale di azione dei pubblici poteri improntato alla protezione dell'ambiente.

Il criterio vincola oggi direttamente le Istituzioni nazionali e locali, anche a prescindere da ulteriori specificazioni normative, e la previsione ribadisce sul piano interno il principio di cui all'art. 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea secondo il quale "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile."

Come è stato osservato, sempre nell'articolo 9, comma 3, essenziale è il richiamo alle generazioni future: il riferimento colora l'azione dei pubblici poteri a tutela dell'ambiente di una profondità intergenerazionale, in linea con quanto previsto da altre Costituzione europee e, prima ancora, dal principio dello sviluppo sostenibile.

Quel principio impone, infatti, di perseguire uno sviluppo che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Oggi, dopo alcune pronunce della Corte Costituzionale che configurano il paesaggio come meritevole di tutela ecologica, il percorso trova compimento con la decisione n. 367/2007, per la quale il concetto di paesaggio "indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo" e la sua tutela è sancita dalla Costituzione senza ulteriori specificazioni, perché "lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, è di per sé un valore costituzionale." Anzi "un valore primario e assoluto".

Non per questo, come è stato ricordato, "risulta superfluo l'esplicito inserimento fra i beni oggetto della tutela di cui all'articolo 9, "anche nell'interesse delle future generazioni", di "ambiente, biodiversità, ecosistemi", che attribuisce, anche formalmente, la natura di bene di primario e assoluto "valore costituzionale" all'ambiente, preso in considerazione dall'attuale legislatore costituzionale sia nella sua unitarietà sia nelle sue, strettamente connesse ed interagenti, componenti (per la scienza biodiversità è la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, nei rispettivi ecosistemi, a loro volta definibili come unità ecologiche costituite da organismi viventi – piante ed animali – in grado di interagire tra loro e di adattarsi all'ambiente in cui vivono, che non per caso sono ritenuti "fragili o poco resilienti" se hanno un basso livello di biodiversità). Allo stesso modo, anche il "paesaggio", caduta la necessità di identificarlo in toto con l'ambiente, pur conservando una propria individualità, viene restituito al ruolo di "suo aspetto visivo".

Corre l'obbligo ribadire che quando la Costituzione si rivolge alla Repubblica parla a tutte le Istituzioni della Repubblica costituita, ex articolo 114 Cost., "dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato."

Ne discende per la Regione Marche la necessità, la opportunità, nonché l'obbligo di adeguare il proprio Statuto al quale la legislazione regionale, oltre a rispettare la Costituzione stessa, dovrà uniformarsi.

La proposta è composta da quattro articoli:

L'articolo 1 modifica il comma 2 della legge statutaria 1/2005 e prevede l'inserimento delle Unioni montane e delle Unioni di Comuni, anche alla luce della approvazione della proposta di legge n. 217/23 (Norme della pianificazione per il governo del territorio).

L'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge statutaria 1/2005 e prevede il richiamo della Costituzione.

L'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 4 della legge statutaria 1/2005 e prevede il richiamo all'ambiente.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 della legge statutaria 1/2005 prevedendo l'inserimento di due ulteriori commi che recepiscono le modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1/2022 all'articolo 9 della Costituzione.